

Polizza Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti
di Assicurazione Danni
Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia



Prodotto: "Booking Protection Plus- Penale"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Hotel Booking Protection Plus – Penale è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di soggiorni in Hotel a scopo turistico, di studio e di affari e include il rimborso della penale per annullamento soggiorno, il rimborso per interruzione soggiorno e il rimborso per ritardato arrivo.



Che cosa è assicurato?

Annullamento soggiorno: riconosce il rimborso della penale nel limite della percentuale applicata contrattualmente.

Rimborso per interruzione soggiorno: riconosce, nel limite del 50% del costo del soggiorno, all'Assicurato e ai suoi familiari il rimborso del pro rata della quota di soggiorno non usufruita.

Rimborso ritardato arrivo: riconosce, in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall'Assicurato, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva e entro il limite del massimale previsto, il rimborso:

- ✓ delle spese di vitto e alloggio sostenute nel luogo ove l'Assicurato è stato costretto a sostare;
- ✓ gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, se la sosta deriva da guasto o incidente del mezzo utilizzato per raggiungere la stessa e lo stesso non sia riparabile entro 48 ore dalla data del sinistro.

Assistenza alla Persona e Spese Mediche: prestazioni erogabili in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato durante il soggiorno.

Prolungamento involontario del soggiorno: riconosce il rimborso dei maggiori costi sostenuti dall'Assicurato in caso di prolungamento del soggiorno per malattia o infortunio.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel Fascicolo Informativo-condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non in possesso di passaporto o valido documento di viaggio
- ✗ viaggi superiori ai 30 giorni
- ✗ le stipulazioni della polizza avvenute oltre le 24 ore successive alla prenotazione del soggiorno
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza
- ✗ le esagerazioni dolose dell'ammontare del danno



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura" del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia.



Che obblighi ho?

- ✓ **Quando sottoscrive il contratto**, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al rimborso non ch  la stessa cessazione dell'assicurazione.
- ✓ **In caso di sinistro**:
- ✓ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal verificarsi del sinistro via posta o tramite il sito internet www.ilmiosinistro.it nella sezione «Denuncia il tuo sinistro».



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio   calcolato direttamente sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno.
- ✓ Il premio deve essere pagato alla data di prenotazione o al pi  tardi entro le 24 ore immediatamente successive.
- ✓ Il premio   comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per la garanzia Annullamento Soggiorno: la copertura ha validit  dal momento della prenotazione del soggiorno e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

Per la garanzia Interruzione Soggiorno: la copertura decorre dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalit  dal contratto stesso;

Per la garanzia Rimborso Ritardato Arrivo: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto.

Per la garanzia Assistenza alla Persona e Spese Mediche: la copertura decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell'arrivo dell'Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo;

Per la garanzia Prolungamento Involontario del Soggiorno: la copertura decorre dalla data di fine soggiorno per un massimo di 3 giorni consecutivi.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessit  di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorder  il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia gi  verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potr  inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovr  provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
  17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorit 
de contr le prudentiel et de
r solution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Societ  Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attivit  Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "BOOKING PROTECTION PLUS- PENALE"

Ed. Gennaio 2019_ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia; Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)

tel. +39 02 2369 51 sito internet: www.allianz-global-assistance.it; e-mail: info@allianz-assistance.it;

PEC: awp.pc@legaimail.it

<input type="checkbox"/>	AWP P&C S.A.
<input type="checkbox"/>	Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
<input type="checkbox"/>	Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
<input type="checkbox"/>	Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
<input type="checkbox"/>	Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni
<input type="checkbox"/>	Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet

<https://www.allianz-partners.com/investor-relations.html> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?


L'assicurazione copre i rischi in occasione di soggiorni in Hotel a scopo turistico, di studio e di affari e include il rimborso della penale per annullamento soggiorno, il rimborso per interruzione soggiorno e il rimborso per ritardato arrivo.


ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE

La garanzia prevede il rimborso della penale per l'annullamento del soggiorno fino a € 10.000, applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per rinuncia al viaggio in caso di:

- ✓ malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare, del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato;
- ✓ impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o di sua nuova assunzione
- ✓ impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno a seguito di calamità naturali nella località di residenza;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza; ✓ intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio; ✓ convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore; ✓ incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l'inizio del soggiorno.
INTERRUZIONE SOGGIORNO	<p>La garanzia prevede il rimborso del "pro rata" della quota di soggiorno, fino al massimale del 50% del costo del soggiorno, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta all'attivazione di una delle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza organizzato da una compagnia assicurativa; il rimborso è riconosciuto all'Assicurato e al compagno di viaggio in caso di rientro contestuale; ✓ rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari/compagno di viaggio, in seguito al decesso o al ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare; il rimborso è riconosciuto a tutti i familiari o ad un compagno di viaggio, se assicurati e rientrati anticipatamente; ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza; il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato.
RITARDATO ARRIVO	<p>La garanzia prevede il rimborso all'Assicurato, in seguito a ritardato arrivo presso la struttura ricettiva per cause non dipendenti da lui, delle spese di vitto e alloggio sostenute nel luogo ove l'Assicurato è stato costretto a sostare e gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva; ✓ ritardo del volo aereo, della nave/traghetto, del treno; ✓ infortunio durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva; ✓ fenomeni naturali impedienti, quali trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura (in deroga alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie); ✓ danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE	<p>In caso di malattia acuta o infortunio dell'Assicurato durante il soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consulenza medica telefonica; ✓ segnalazione di un medico specialista; ✓ trasporto – rientro sanitario: <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato più vicino; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato; <p>il rientro avverrà con l'utilizzo dei mezzi più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali, aereo di linea appositamente attrezzato per tutti gli altri casi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rientro della salma fino all' aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di residenza; ✓ interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti fino a € 700,00; ✓ traduzione della cartella clinica dell'Assicurato che abbia attivato la prestazione Trasporto - rientro sanitario; la traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy ed è valida solo per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia. ✓ pagamento diretto delle spese mediche urgenti/ onorari di medici/ spese ospedaliere e chirurgiche e/o spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero, fino a € 30.000 per Assicurato, per evento e per polizza, per un periodo massimo di 100 giorni di degenza ospedaliera.

PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO	In caso di malattia o infortunio dell'Assicurato che lo obblighino a prolungare il soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute sul posto, per un massimo di tre giorni consecutivi e con un limite per pratica di € 1.500
 Che cosa NON è assicurato?	
ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * sono esclusi dal rimborso della caparra i premi assicurativi, i costi di gestione pratica e le eventuali commissioni bancarie applicati al momento della prenotazione; * la garanzia non è operativa per i familiari e per il compagno di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica; * In caso di ritardo della comunicazione di rinuncia alla locazione, non sarà rimborsata la maggior penale addebitata, a seguito di tale ritardo, che rimarrà a carico dell'Assicurato; * la garanzia non è operante per "compagni di viaggio" occupanti una unità abitativa diversa da quella dell'Assicurato che ha causato l'annullamento;
INTERRUZIONE SOGGIORNO	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * sono esclusi dal rimborso i premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione; * non saranno indennizzate le richieste prive della documentazione comprovante l'avvenuto rientro anticipato; * la garanzia non è operativa per familiari e per il compagno di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica.
RITARDATO ARRIVO	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * sono escluse le spese non necessarie per raggiungere la struttura ricettiva; * è escluso il rimborso delle spese se il guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva sia riparabile entro le 48 ore dalla data del sinistro.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE	Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi fuori dal territorio italiano; * l'impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio, o per malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; * per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di recupero della salma; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non sono coperte oltre i 100 giorni di degenza ospedaliera; * non sono previsti rimborsi di spese direttamente sostenute dall'Assicurato; * non sono coperti i casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni.

 **Ci sono limiti di copertura?**

ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l'impresa non rimborsa la caparra relativa ad annullamenti determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! lesioni da infortunio e malattie preesistenti alla prenotazione della locazione, salvo incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l'inizio del soggiorno, come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; ! patologie della gravidanza oltre la 26° settimana; ! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione; ! negazione di visti consolari; ! incompatibilità con vaccinazioni. <p>Fermo restando il massimale complessivo di € 10.000, il rimborso della penale di annullamento è previsto fino alla concorrenza delle penali effettive applicate dalla struttura ricettiva ma, comunque, nel limite massimo degli importi derivanti dall'applicazione della seguente scaletta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta fino a 30 giorni prima della data di inizio soggiorno; • 50% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta dal 29 ad 11 giorni prima della data di inizio soggiorno; • 80% in caso di notifica pervenuta negli ultimi 10 giorni precedenti la data di inizio soggiorno; <p>Al rimborso è applicato lo scoperto del 15% con un minimo di € 50 per persona in tutti i casi eccetto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni dell'Assicurato (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi).</p>
INTERRUZIONE SOGGIORNO	<p>Si rimanda alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione</p>
RITARDATO ARRIVO	<p>Si rimanda alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>Il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! fino al 20 % del costo del soggiorno prenotato e con un limite massimo per pratica di € 500,00; ! in presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l'arrivo presso la struttura, l'eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global Assistance.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l'impresa non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni previste; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, quando il viaggio ha inizio; ! patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24 ma settimana; ! interruzione volontaria della gravidanza; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; <p>! Le prestazioni non sono, altresì, dovute nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; • l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; • al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. <p>Sono esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! professionali in genere;

! che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il soggiorno presso la struttura ricettiva dove è stato prenotato deve dare avviso scritto all'impresa entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE In caso di necessità, contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione</p> <p>INTERRUZIONE SOGGIORNO/RITARDATO ARRIVO/PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO L'Assicurato deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro fornendo le informazioni e la documentazione richiesti nel Contratto di Assicurazione. Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all'impresa con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro"); • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato). <p>Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale possono essere inoltrati a:</p> <p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.



Quando e come devo pagare?


PREMIO	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
RIMBORSO	Non è previsto per questo contratto.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA	<p>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</p> <p>La copertura decorre dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell'arrivo dell'Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo.</p>
---------------	---

	<p>ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE</p> <p>La copertura decorre dal momento della prenotazione del soggiorno e della contestuale stipula della polizza e decade con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.</p> <p>INTERRUZIONE SOGGIORNO</p> <p>la copertura ha validità:</p> <p>dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e termina al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista.</p> <p>RITARDATO ARRIVO</p> <p>La copertura decorre dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decade con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.</p> <p>PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO</p> <p>La copertura decorre dalla data di fine soggiorno ed è valida per un massimo di 3 giorni.</p>
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
A tutti coloro che acquistano un soggiorno in Hotel a scopo turistico, di studio e di affari.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>Servizio Qualità</p> <p>AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</p> <p>Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)</p> <p>fax: +39 02 26 624 008</p> <p>e-mail: reclamiawp@allianz.com</p> <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
ALL'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.	
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

- L'assicurazione può essere acquistata per servizi di **durata massima di 30 giorni**
- Rimborso del costo del soggiorno fino a € 10.000 (si veda scaletta – Capitolo 1.5 della Normativa) in caso di **Annullamento Prenotazione**

(esclusi i costi di gestione pratica, eventuali commissioni bancarie e i premi assicurativi)

- Copertura in caso di **Interruzione Soggiorno** o **Ritardato Arrivo**.
- Pagamento diretto **Spese Mediche** fino a €30.000, **Assistenza in viaggio 24H**

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

Garanzie	Massimali (fino a)	Franchigia
Annullamento Prenotazione	Fino a €10.000 Si veda scaletta penali, capitolo 1.5 della Normativa	15% con il minimo di € 50,00 per persona
Interruzione Soggiorno	Fino al 50% del valore del soggiorno	Vedi dettaglio
Ritardato Arrivo	Fino a €500	Vedi dettaglio
Assistenza in viaggio 24H	Vedi dettaglio	Vedi dettaglio
Spese mediche – Pagamento diretto	Fino a €30.000	NO

Criteri di liquidazione per l' Annullamento Prenotazione

Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento fino alla concorrenza delle penali effettive applicate dalla struttura ricettiva ma, comunque, nel limite massimo degli importi derivanti dall'applicazione della seguente scaletta:

- 10% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta fino a 30 giorni prima della data di inizio soggiorno;
- 50% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta dal 29 ad 11 giorni prima della data di inizio soggiorno;
- 80% in caso di notifica pervenuta negli ultimi 10 giorni precedenti la data di inizio soggiorno

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie,
invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz.com

Per consultare la documentazione integralmente, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, fornite anche in lingua inglese.

La traduzione, riportata in calce al presente documento, ha finalità informative anche se tradotta letteralmente.

Le "Condizioni di Assicurazione" ufficiali in caso di sinistro sono la versione italiana inclusa nel presente

Scheda Prodotto_BOOKING_PROTECTION_PLUS_PENALEd012019

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

HOTEL - BOOKING PROTECTION PLUS- PENALE

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A.– Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l' Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto d'assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CITTADINO UE	Persona fisica cittadino di un Paese facente parte della Unione Europea
CITTADINO EXTRA UE	Persona fisica, non avente cittadinanza in alcuno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
GUASTO:	ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
INCIDENTE:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzazione immediata ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
LOCAZIONE:	il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (art. 1571 Cod. Civ.).
MALATTIA:	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
PRATICA	prenotazione collettiva di più soggetti del soggiorno presso la struttura ricettiva.
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOGGIORNO	il periodo determinato in cui l'Assicurato si trattiene nella struttura ricettiva.
STRUTTURA RICETTIVA	alloggio che permette all'Assicurato di pernottare in una località per un periodo determinato di tempo.
VEICOLO:	le autovetture ad uso privato con portata inferiore a 10 posti (compreso il conducente) e i motoveicoli, di peso complessivo inferiore a 35 q., immatricolati in Italia e da meno di 11 anni, di proprietà dell'Assicurato o di cui ne abbia la disponibilità (escluso noleggio).

NORMATIVA COMUNE

a) Operatività

Le garanzie assicurative decorrono e sono valide per i soggiorni:

- effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- di durata pari ai giorni di soggiorno nella struttura ricettiva;
- di durata massima di **30 giorni** a partire dalla data di inizio del soggiorno;

b) Stipulazione

La polizza deve essere stipulata aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno alla data di prenotazione o al più tardi entro le 24 ore immediatamente successive.

c) Decorrenza - Scadenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta decorre:

per "Annullamento Soggiorno"

dal momento della prenotazione del soggiorno e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decade con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Interruzione Soggiorno"

dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

per "Rimborso ritardato arrivo"

dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Assistenza alla persona e Spese mediche"

- dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell'arrivo dell'Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo. Come riferimento per la decorrenza, Allianz Global Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);

per "Prolungamento involontario del soggiorno"

- dalla data di fine soggiorno per un massimo di 3 giorni consecutivi.

d) Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- residenti all'estero ed in viaggio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno;
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.

e) Diritto di recesso

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

f) Limiti di sottoscrizione

- In caso di prenotazioni di soggiorni che comprendano più persone (prenotazione collettiva), le garanzie "Annullamento Soggiorno", "Interruzione Soggiorno" e "Rimborso ritardato arrivo" sono valide, salvo ove diversamente specificato, per:
 - l'Assicurato
 - i familiari fino ad un massimo di 3 persone.
 - un compagno di viaggio.
- Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
 - b. prolungare il periodo di copertura oltre i periodi previsti con la presente polizza.
- La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

g) Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

h) Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

i) Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

j) Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

k) Validità territoriale

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide in Italia.

l) Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

m) Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

n) Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Soggiorno" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE**1. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance rimborsa la penale, nel limite della percentuale di cui **all'art. 1.5 (esclusi i costi di gestione pratica, eventuali commissioni bancarie e i premi assicurativi)**, applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o di sua nuova assunzione;
- c) impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno a seguito di calamità naturali nella località di residenza;
- d) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- g) incidente al veicolo nelle 48 ore precedenti l'inizio del soggiorno.

Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d'annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione della locazione, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono anche comprese le patologie della gravidanza fino alla 26° settimana.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

• senza deduzione di alcuno scoperto

- in caso di rinuncia al soggiorno causata da:
 - morte dell'Assicurato;
 - ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata superiore a 5 giorni;

• per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 15%. con il minimo di € 50,00 per persona

1.3 Esclusioni

Allianz Global Assistance non rimborsa la penale relativa ad annullamenti causati da:

- un evento non previsto dal precedente art. 1.1 – Oggetto e successivi capoversi;
- lesioni da infortunio e malattie preesistenti alla prenotazione della locazione (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1.1 – Oggetto), come pure malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- patologie della gravidanza oltre la 26esima settimana;
- motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "c" del precedente art. 1.1 – Oggetto;
- negazione di visti consolari;
- incompatibilità con vaccinazioni.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- La polizza è valida per pratiche di valore complessivo non superiore ad € 10.000;
- qualora la locazione venga annullata in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia alla locazione rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- la garanzia non è operante per "compagni di viaggio" occupanti una unità abitativa diversa da quella dell'Assicurato che ha causato l'annullamento;
- Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

1.5 Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa la penale di annullamento fino alla concorrenza delle penali effettive applicate dalla struttura ricettiva ma, comunque, nel limite massimo degli importi derivanti dall'applicazione della seguente scaletta:

- 10% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta fino a 30 giorni prima della data di inizio soggiorno;
- 50% del prezzo del soggiorno in caso di notifica pervenuta dal 29 ad 11 giorni prima della data di inizio soggiorno;
- 80% in caso di notifica pervenuta negli ultimi 10 giorni precedenti la data di inizio soggiorno

2. RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance, **nel limite massimo del 50% del costo del soggiorno**, rimborserà all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il *pro rata* della quota di soggiorno non usufruito (esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione) in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:

- rientro sanitario** dell'Assicurato, ossia il trasporto dell'Assicurato ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio al proprio domicilio/residenza da parte di una compagnia assicuratrice;
Ai fini del rimborso l'Assicurato dovrà consegnare la documentazione comprovante l'avvenuto rientro anticipato.
- rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare;
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale;
- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto a tutti i familiari o ad un compagno di viaggio assicurati e rientrati anticipatamente.
- per il caso previsto al punto "c" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato.

2.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

- Allianz Global Assistance, nel limite massimo del 50% del costo del soggiorno, rimborsa il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno fino alla data inizialmente prevista per il rientro a domicilio;
- Ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

3. RIMBORSO RITARDATO ARRIVO**3.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance, in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall'Assicurato, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva, quali:

- Guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva;
- ritardo del volo aereo, della nave/traghetto, del treno;
- infortunio durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva;
- fenomeni naturali impediendi (*in deroga a quanto sancito all'art.6 – Esclusioni della Normativa Comune*);
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscono i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.

provvede al rimborso

- delle spese di vitto e alloggio sostenute nel luogo ove l'Assicurato è stato costretto a sostare;
- gli eventuali costi necessari per raggiungere la struttura ricettiva, se la sosta deriva da guasto o incidente del mezzo utilizzato per raggiungere la stessa e lo stesso non sia riparabile entro 48 ore dalla data del sinistro.

3.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa le spese di vitto e alloggio sostenute:

- fino al 20 % del costo del soggiorno prenotato,
- con un limite massimo per pratica di **€ 500,00**

Nel caso della presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l'arrivo presso la struttura, l'eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global Assistance

4. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE**4. Oggetto****4.1 Assistenza alla persona**

Allianz Global Assistance, in caso di malattia acuta o infortunio occorsi all'Assicurato durante il periodo di soggiorno presso la struttura ricettiva, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) segnalazione di un medico specialista** il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;
- c) trasporto – rientro sanitario**

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato più vicino;
 - dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.
- Allianz Global Assistance effettua il *Trasporto - Rientro Sanitario* tenendo a proprio carico tutte le spese con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:
- "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
 - "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.

Allianz Global Assistance non effettua il *Trasporto - Rientro Sanitario* per:

- infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- d) interprete telefonico a disposizione** per favorire il contatto tra i medici curanti e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, prendendo a proprio carico la spesa **fino alla concorrenza di € 700,00**

e) traduzione della cartella clinica

Su richiesta dell'Assicurato che abbia attivato la prestazione *Trasporto - rientro sanitario*, Allianz Global Assistance provvede a tradurre la cartella clinica per permettere ai medici del centro medico di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo ed esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;

f) rientro della salma fino all'aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di residenza.

Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.

4.2 Spese Mediche

Allianz Global Assistance, in caso di malattia acuta o infortunio occorsi all'Assicurato e tali da rendere necessitare cure mediche urgenti, provvede, se preventivamente contattata, al pagamento diretto fino alla concorrenza di **€ 30.000,00 per assicurato, per evento e per poizza** di:

- spese mediche urgenti
- onorari di medici
- ospedaliere e chirurgiche;
- di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.

La garanzia è operante fino alle dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di cura o fino a quando non sia ritenuto, a giudizio dei medici di Allianz Global Assistance, in condizioni di rientrare alla propria residenza, ma comunque per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Non sono previsti rimborsi di spese direttamente sostenute dall'Assicurato.

4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni previste;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza o, comunque, quando il viaggio ha inizio.
- d) patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24 ma settimana;
- e) interruzione volontaria della gravidanza;
- f) cure riabilitative;
- g) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- h) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- i) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- j) espunti e/o trapianti di organi;
- k) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- l) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- m) Le prestazioni non sono, altresì, dovute nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
 - al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività:

- n) professionali in genere
- o) che implicano l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.

4.4 Disposizioni e limitazioni

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) Allianz Global Assistance sostiene direttamente le "Spese mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti;
- d) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, verranno effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa riterranno, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e allo stato di necessità;
- e) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- f) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- g) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- h) l'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

5. PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO**5.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato che lo obblighino a prolungare il soggiorno, rimborsa i maggiori costi sostenuti sul posto.

5.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa le spese di vitto e alloggio sostenute dal giorno di fine soggiorno:

- per un massimo di 3 giorni consecutivi
- con un limite massimo per pratica di € 1.500,00.

6. IN CASO DI SINISTRO**ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE**

L'Assicurato o chi per esso, dopo aver annullato il soggiorno prenotato presso la struttura ricettiva, deve:

- darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, ad Allianz Global Assistance specificando:
 - a) i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
 - b) le circostanze e il motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - c) numero della presente polizza;
 - d) codice fiscale;
 - e) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando
 - f) copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;
- trasmettere anche successivamente:
- g) documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
 - h) certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
 - i) copia della scheda di prenotazione della locazione con le relative ricevute di pagamento;
 - j) copia dell'Estratto Conto di Penale emesso dalla struttura ricettiva.

RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero della presente polizza;
- c) codice fiscale;
- d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando, inoltre:
- e) documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
- f) copia della scheda di prenotazione del soggiorno con le relative ricevute di pagamento.

RIMBORSO RITARDATO ARRIVO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero della presente polizza;
- c) codice fiscale;
- d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso; ed allegando, inoltre:
- e) i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione rilasciata dalle autorità in merito al blocco stradale, all'incidente, al guasto ecc).
- f) copia della scheda di prenotazione della locazione con le relative ricevute di pagamento.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici e recapito temporaneo;
- b) numero della presente polizza;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

PROLUNGAMENTO INVOLONTARIO DEL SOGGIORNO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero della presente polizza;
- c) codice fiscale;
- d) il nome del titolare e il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il rimborso;
- e) ed allegando, inoltre:
- f) i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione relativa alla natura del fenomeno naturale che ha causato impossibilità di rientro).

RIFERIMENTI IMPORTANTI

☐ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
In funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. +39 02 266 09 336
Viale Brenta 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro” oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

 Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [seguente sito internet](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/):

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

AWP P&C S.A.

Sede Legale

7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Nota Informativa Privacy_BOOKING_PROTECTION_PLUS_PENALEed012019 - Page 1 of 3

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Informativa per la privacy**Abbiamo cura dei suoi dati personali**

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP o Società) con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela
- ✓ Previo consenso, per informarla su prodotti e servizi che riteniamo possano essere di suo interesse

Per le finalità sopra indicate, per le quali non richiederemo il suo consenso, specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo e per la verifica della qualità del servizio.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

3. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, strutture sanitarie

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati,), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti); società di marketing, per l'invio di comunicazioni commerciali (solo qualora abbia prestato il relativo consenso);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

4. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html>. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Nota Informativa Privacy_BOOKING_PROTECTION_PLUS_PENALEed012019 - Page 2 of 3

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I



Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8.

5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato
- ✓ Dati relativi alle attività di promozione commerciale – 2 [due] anni dalla raccolta dei dati ai sensi del Provvedimento 24.2.2005 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati.

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

8. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Data Protection Officer

Viale Brenta 32

20139 MILANO

E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

9. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 2.7.2018.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Nota Informativa Privacy_BOOKING_PROTECTION_PLUS_PENALEed012019 - Page 3 of 3

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurate,
Elenco I

